

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI VOLTI ALLA RICOSTRUZIONE/RIPARAZIONE DELLE OPERE DEL SETTORE AGRICOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 GENNAIO 1992, N. 2, DANNEGGIATE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 E INVERNO 2009 NEL TRENTINO

A. DISPOSIZIONI GENERALI - COMUNI A TUTTI I BENEFICIARI

A.1 BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'intervento pubblico di cui alla l.p. 10 gennaio 1992, n. 2:

- a) le imprese agricole, le associazioni agrarie comunque denominate, comprese le consortele.
- b) i consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario (compresi quelli irrigui);
- c) le cooperative agricole e le cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e i loro consorzi, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina sulla vigilanza degli enti cooperativi), e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite.

Sono esclusi gli interventi di ripristino riguardanti strutture di proprietà di altri soggetti rientrati nei programmi di intervento pubblico di cui all'art. 23, comma 2 della L.P. n. 2/1992.

Stabilita l'ammissibilità della domanda in relazione alla presenza di un danno alle componenti che svolgono una funzione strutturale nell'opera o che incidono sulla stabilità e sicurezza della stessa, la spesa ammissibile al contributo comprende in ogni caso, nei limiti delle valutazioni tecniche e amministrative delle strutture, l'intera opera e quindi comprese le parti non strutturali, gli adeguamenti tecnologici riferiti alle componenti danneggiate, i lavori strettamente necessari e improgabili per la messa in sicurezza dell'opera, i lavori di sgombero delle macerie nonché gli impianti e macchine agricole funzionali all'esercizio dell'attività

A.2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

Sono elementi determinanti per l'ammissibilità della domanda di contributi riguardanti edifici e strutture fisse adibiti ad attività agricola:

- a. presenza di cedimenti strutturali o di danni alle componenti che incidono sulla stabilità e sulla sicurezza dell'opera;

- b. stato di conservazione dell'opera: non sono ammesse richieste di contributi per la ricostruzione/ristrutturazione di immobili che, antecedentemente al manifestarsi del primo danno erano dichiarati inagibili, oggetto di ordinanze del sindaco o di provvedimenti di altre autorità preposte alla tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica non ottemperate;
- c. sussistenza del nesso di causalità tra evento e danno.

Allo scopo di attestare detti elementi, al momento della presentazione della domanda di contributo, o comunque entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, deve essere presentata una apposita perizia, redatta da un tecnico abilitato secondo lo schema previsto dall'allegato A.1, alla deliberazione che approva il presente documento, ed asseverata presso il Tribunale.

Va inoltre allegata alla domanda eventuale documentazione fotografica indicativa del danno subito nonché dello stato di esecuzione dei lavori, se già iniziati al momento della presentazione dell'istanza.

A.3 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di finanziamento, unitamente alla documentazione indicata di seguito, devono essere presentate in unica copia presso la struttura provinciale competente entro il termine di 60 giorni a partire da quello successivo all'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.T.A.A.

La duplice copia della documentazione sarà richiesta solo laddove il formato particolare della medesima ne renda difficoltosa la duplicazione. Per gli allegati progettuali potrà essere richiesta una copia su supporto informatico della medesima. Non saranno accolte domande oltre i termini fissati.

A.4 TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ovvero entro 15 giorni dalla deliberazione della Giunta provinciale con la quale viene effettuato il riparto dei fondi disponibili a bilancio qualora il riparto fosse approvato successivamente ai 30 giorni sopra citati, dovrà essere approvata la graduatoria delle istanze presentate. Le determinazioni di concessione del contributo, devono essere approvate entro 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento con la quale viene approvata la graduatoria.

A.5 PRIORITÀ

La graduatoria delle istanze presentate è redatta sulla base del seguente ordine di priorità:

- a) cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli zootecnici, costituite in prevalenza da produttori agricoli occupati in imprese familiari diretto-coltivatrici, i loro consorzi, le associazioni agrarie comunque denominate ivi comprese le consortele, i consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui;

- b) le imprese agricole singole o associate, il cui conduttore sia iscritto all'Archivio provinciale delle imprese agricole in sezione Prima;
- c) altri beneficiari.

All'interno delle singole categorie a) – b) – c) le domande saranno inserite, per la priorità, secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'intera documentazione prevista.

In caso di insufficiente disponibilità di bilancio, la Giunta provinciale può rideterminare proporzionalmente le percentuali dei contributi spettanti, su tutte le domande rientranti nella singola categoria.

A.6 DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

I contributi previsti dalla Sezione II Capo IV della L.P. 2/92 relativi a rifacimenti immobiliari sono concessi sulla base del valore di ripristino. In ogni caso, per gli edifici, la spesa ammissibile non può superare il valore di ricostruzione dell'immobile danneggiato, determinato tenuto conto del grado di vetustà del medesimo nonché degli eventuali adeguamenti strutturali e/o tecnici a disposizioni di Legge intervenute successivamente alla data di costruzione e/o collaudo.

Per la determinazione della spesa ammissibile è comunque necessario tenere conto di quanto previsto dal paragrafo 6. Voci di danno soggette a contributo dell'Allegato A alla deliberazione che approva i presenti criteri.

Qualora il richiedente fosse in possesso di assicurazione a copertura del danno, dalla spesa ammessa a contributo sarà dedotto l'importo del rimborso della compagnia assicuratrice.

A.7 TIPOLOGIA E MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

L'intervento pubblico è calcolato sulla base della spesa ammessa a finanziamento e può essere erogato esclusivamente in forma di contributo in conto capitale nella seguente misura.

Fino all'80% se erogato a favore di:

- a) cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, costituite in prevalenza da produttori agricoli occupati in imprese agricole, loro consorzi, associazioni agrarie comunque denominate, consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui;
- b) imprese agricole singole od associate il cui conduttore sia iscritto all'Archivio provinciale degli imprenditori agricoli in sezione I;
- c) imprese singole od associate il cui conduttore sia iscritto all'Archivio provinciale degli imprenditori agricoli in sezione II, qualora l'intervento sia realizzato su particelle fondiarie o edificiali situate in zona sfavorita e particolarmente sfavorita (vedi elenco delle Zone di cui alla lettera E del presente allegato).

Fino al 60% se erogato a favore di:

- a) imprese agricole singole od associate il cui conduttore sia iscritto all'Archivio provinciale degli imprenditori agricoli in sezione II qualora l'intervento sia realizzato su particelle fondiari o edificiali situate in zona normale (vedi elenco delle Zone di cui alla lettera E del presente allegato);
- b) imprese agricole il cui conduttore non sia iscritto all'Archivio provinciale degli imprenditori agricoli.

Casi previsti dall'art. 26 – 3° comma della L.P. 2/92:

Ai proprietari ed usufruttuari che assicurano le normali necessità di coltivazione dei propri fondi, le cui strutture edili o manufatti non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati o a causa di erosioni, o perché sommersi da strati di sabbia, ghiaia e di altri materiali sterili, il tutto conseguente agli scivolamenti di masse nevose, può essere concessa una indennità fino all'80 per cento del valore che, le strutture edili o i manufatti avevano prima dell'evento. La liquidazione dell'indennità è subordinata alla dimostrazione dell'impiego della somma in acquisto di scorte vive e morte ed in investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura.

A.8 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti. In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

A.9 OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

La concessione dell'aiuto comporta l'obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d'uso dei beni immobili per almeno dieci anni e dei beni mobili per almeno tre anni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 4/03 .

Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione dell'aiuto concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi legali maturati.

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

A.10 TERMINI DI AVVIO E RENDICONTAZIONE

LAVORI

Iniziative con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro.

Il termine per la rendicontazione dei lavori è stabilito con determinazione di concessione del contributo; esso non può superare il **limite massimo di 24 mesi** a partire dalla data di adozione del predetto provvedimento. Entro tale termine dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Non è fissato il termine di avvio.

Iniziative con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro.

Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso del paragrafo A.1, il termine di avvio dei lavori è stabilito con determinazione di concessione del contributo; esso non può superare il **limite massimo di 6 mesi** a partire dalla data di adozione del predetto provvedimento. Il rispetto del termine deve essere documentato da idonea documentazione (es. inizio lavori depositato presso il Comune oppure dichiarazione sostitutiva che attesti l'inizio lavori depositato in Comune oppure certificazione del direttore lavori) trasmessa alla struttura provinciale competente.

Il termine per la rendicontazione dei lavori è stabilito con determinazione di concessione del contributo e non può superare il **limite massimo di 24 mesi** a partire dalla data di adozione del predetto provvedimento. Entro tale termine dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Nel caso in cui nella stessa domanda di contributo siano presenti sia opere che acquisti viene fissato un unico termine di rendicontazione e/o avvio che sarà quello valido per le opere.

Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

ACQUISTI

Il termine per la rendicontazione degli acquisti è stabilito con determinazione di concessione del contributo e non può superare il **limite massimo di 12 mesi** a partire dalla data di adozione del predetto provvedimento. Entro tale termine dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Non è fissato il termine di avvio.

PROROGHE

Può essere richiesta, purché adeguatamente motivata, **una sola proroga per ogni singolo termine**. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine.

Non sono considerate proroghe le modifiche ai termini decise autonomamente dall'Amministrazione provinciale a fronte di proprie esigenze o nei casi in cui venga concesso un nuovo contributo/finanziamento/assegnazione su un'opera o intervento già precedentemente ammesso a finanziamento, qualora l'intervento per il quale è concesso il nuovo contributo impedisca il rispetto dei termini fissati per il primo contributo.

Per quanto non riportato nel presente punto A.10, valgono le disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007.

A.11 CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI RESE

Il controllo sulle dichiarazioni rese (dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà) viene effettuato annualmente su di un campione del 5% dei procedimenti secondo quanto previsto dalle normative provinciali in materia.

B. DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Per beneficiari di cui al precedente punto A.1 lettera c) – d)

B.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Alla domanda di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) perizia asseverata presso il Tribunale, redatta a firma di un tecnico abilitato, secondo lo schema previsto dall'Allegato A.1 alla presente deliberazione;
- b) eventuale documentazione fotografica relativa al danno subito e ad eventuali lavori in corso;
- c) elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle;
- d) computo metrico e stima dei lavori;
- e) capitolato speciale d'appalto o documento analogo;
- f) concessione ad edificare, qualora richiesta dalle leggi vigenti;
- g) estratto tavolare o contratto definitivo di compravendita redatto nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e registrata dal quale risulti la proprietà delle particelle direttamente interessate all'iniziativa ed eventuali annotazioni. In alternativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di contenuto equivalente;
- h) eventuale dichiarazione del progettista attestante l'assoggettabilità del progetto alla normativa sulla sicurezza e quindi alla conseguente predisposizione del "Piano sicurezza".

B.2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

B.2.1 Generalità

E' considerata ammissibile esclusivamente la spesa necessaria alla sistemazione e/o ripristino delle strutture nonché degli impianti e macchine agricole danneggiate dalla calamità. Per la determinazione della spesa ammissibile è comunque necessario tenere conto di quanto previsto dal paragrafo 6. Voci di danno soggette a contributo dell'Allegato A alla deliberazione che approva i presenti criteri.

Il limite minimo di spesa ammissibile alle agevolazioni è di Euro 50.000 per le strutture e di 15.000 per impianti e macchine agricole.

Per la determinazione della spesa ammissibile, sia in fase istruttoria iniziale che in sede di verifica delle opere realizzate, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento all'elenco prezzi previsto dall'art. 13 della L.P. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni. I prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige vanno ridotti del 5 %.

Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento all'elenco prezzi. La corrispondenza dei valori indicati negli elaborati progettuali ai prezziari provinciali nonché la congruità sono dichiarate direttamente dal progettista.

Nel caso di acquisti di impianti o macchine agricole nuove conseguenti alla sostituzione di impianti o macchine agricole distrutti o inservibili, la percentuale di intervento verrà diminuita di 5 punti percentuali per ogni anno avvenuto ammortamento del bene sostituito.

B.2.2 Somme a disposizione del soggetto appaltante

Sono ammesse a finanziamento le somme a disposizione del soggetto appaltante necessarie alla realizzazione degli interventi; rientrano tra queste gli importi ricompresi nel quadro economico generale del progetto esecutivo quali:

- a) i contributi di allacciamento ai pubblici servizi;
- b) i lavori in economia da eseguirsi in diretta amministrazione o per cottimi fiduciari esclusi dall'appalto principale;
- c) le spese tecniche per la progettazione e per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per rilievi, per accertamenti, per indagini e sondaggi, per verifiche e per collaudi tecnici previsti dalla vigente normativa, comprese le spese relative alla perizia asseverata relativa al danno subito, di cui all'Allegato A.1 alla presente deliberazione;
- d) le somme per imprevisti.

B.2.3 Imprevisti e Spese tecniche

In riferimento della tipologia dei lavori e dell'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse spese per imprevisti dal 3% al 5%.

Le spese tecniche, fra le quali rientra anche la perizia asseverata relativa al danno subito, sono riconosciute nella misura del 8% fino al limite di 250.000 Euro della spesa ammissibile e nella misura del 5% per la quota parte eccedente. Qualora il progetto sia assoggettabile alla normativa sulla sicurezza, dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti. Sono altresì ammissibili ulteriori spese purché giustificate e documentate (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.) e sono ammesse per l'importo l'importo esposto nel computo, che sarà documentato in modo specifico in sede di stato finale.

Le spese tecniche complessive non possono superare il 12% della spesa ammessa.

B.3 ITER DI APPROVAZIONE DELLE DOMANDE

B.3.1 Struttura competente

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente, cui spetta la redazione del parere tecnico-amministrativo.

Ove non emerga alcuna delle cause ostative di cui sopra e sia confermato il nesso di causalità tra l'evento e il danno, il dirigente adotta il provvedimento nel quale vengono specificati, tra l'altro:

- a) il beneficiario;
- b) la spesa ammessa;
- c) la percentuale di contributo;
- d) l'ammontare del contributo;
- e) i termini per l'esecuzione delle iniziative.

B.3.2 Pareri ed autorizzazioni

La concessione del contributo è subordinata all'acquisizione dei seguenti pareri:

- parere del Comitato Tecnico per il Settore Agricolo, di cui all'art. 11 della L.P. n. 4/2003, qualora la spesa preventivata dalle singole iniziative superi l'importo di Euro 1.000.000,00 e non sia superiore al limite previsto di cui all'art. 55, comma 2 lett. a) della L.P. 26/93. Sono soggette al parere del Comitato Tecnico per il Settore Agricolo le varianti di opere originariamente approvate dallo stesso, qualora comportino un aumento superiore al 20% della spesa complessiva ammessa inizialmente;
- parere del Comitato Tecnico Amministrativo per i Lavori pubblici di cui all'art. 55 comma 2 lett. a) della L.P. 26/93 e s.m. qualora sia chiesto un contributo per progetti di importo superiore ai 5 milioni di euro.

B.3.3 Anticipazioni ed acconti

Può essere concessa un'anticipazione del contributo nella misura del 50% del contributo concesso e comunque non oltre il 20% della spesa ammessa a contributo.

Per la richiesta di anticipi deve essere presentata:

- a) domanda a firma dal Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante la data di inizio dei lavori e/o del perfezionamento degli acquisti (conferma d'ordine o fatture);
- c) fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Provincia autonoma di Trento pari al 100% dell'importo liquidato. La firma del garante deve essere autenticata da notaio se l'importo della fideiussione è superiore a euro 50.000,00. La fideiussione bancaria sarà svincolata in seguito ad avvenuto collaudo dei lavori ovvero nel caso in cui il beneficiario attesti un avanzamento della spesa almeno pari all'importo liquidato.

Possono essere erogati acconti sulla base di stati di avanzamento delle iniziative realizzate in misura non superiore all'80% del contributo concesso dedotto l'eventuale anticipo.

Per la richiesta di acconti deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione del direttore lavori attestante l'ammontare dei lavori eseguiti;
- c) dichiarazione attestante gli acquisti e spese tecniche sostenute.

Nel caso di stato di avanzamento riguardante lavori e/o acquisti il beneficiario provvederà a presentare fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della P.A.T. per un importo pari al 100% della somma liquidata. La fideiussione o polizza assicurativa potrà essere sostituita dalle fatture di spesa quietanzate, qualora l'importo dichiarato sia stato già pagato, con una distinta di avvenuto pagamento da parte dell'istituto di credito..

L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative e nei limiti dell'80% del contributo in conto capitale concesso.

B.3.4 liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato anticipo o stato di avanzamento, avviene a fronte di specifica domanda presentata dal soggetto beneficiario alla struttura provinciale competente. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di seguito specificata.

Qualora i progetti finanziati rientrino nella previsione dell'art. 2, comma 2 della L.p. 26/93 e ss.mm. al collaudo dei lavori si dovrà provvedere ai sensi dell'art. 6 del D.p.g.p. 30 settembre 1994, n. 12 – 10/Leg..

Ai sensi del D.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg è data facoltà al beneficiario presentare una perizia asseverata concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta.

Costituisce documentazione ai fini della liquidazione:

- a) domanda compilata dal richiedente;
- b) stato finale dei lavori;
- c) certificato di regolare esecuzione, che dovrà comprendere:
 - la data di consegna, inizio e fine lavori;
 - la dichiarazione circa l'assolvimento degli oneri contributivi e assistenziali.
- d) copia delle fatture quietanzate di tutta la spesa sostenuta, corredate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale. A garanzia della quietanza è richiesta copia dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- e) elenco degli acquisti effettuati, indicando per ciascuno: l'importo, gli eventuali dati specifici (modello, n. di serie, n. di matricola) e le fatture di riferimento.
- f) eventuali liste in economia;
- g) certificato di agibilità della struttura qualora necessario;
- h) autorizzazione allo scarico nel caso di realizzazione di impianti di depurazione;

In funzione della complessità dell'iniziativa e qualora necessario ai fini dell'istruttoria potranno essere richiesti: libretto delle misure, registro di contabilità, disegni di contabilità, quadro di raffronto tra quanto previsto e quanto realizzato.

B.4 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO LAVORI

B.4.1 Generalità

Le disposizioni di cui al presente capitolo non si applicano qualora il soggetto richiedente abbia già iniziato o completato i lavori di sistemazione o ripristino delle strutture danneggiate al momento dell'entrata in vigore dei presenti criteri.

Nei casi previsti dall'art. 2, comma 2 della L.P. 26/93 e ss. mm. ed ii. (ovvero "ai lavori previsti nei progetti d'importo complessivo superiore a 3 milioni di euro, svolti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, per i quali la Provincia eroga una sovvenzione, un finanziamento o un contributo diretto e specifico in misura superiore al 50 per cento del relativo importo, e comunque ai lavori per i quali la Provincia eroga una sovvenzione o un contributo superiore a 3 milioni di euro, sempre che tale importo rappresenti una percentuale superiore al 10 per cento dell'intero investimento") si applica la medesima legge secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.

Per il calcolo degli importi di seguito individuati vanno considerati complessivamente i valori dei lavori necessari per la realizzazione di ogni singola categoria di opera oggetto di affidamento ad una distinta impresa.

B.4.2 Affidamento di lavori di importo al netto di oneri fiscali fino a Euro 250.000,00

E' consentito il ricorso all'affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali per lavori di importo stimato non superiore a Euro 250.000,00.

La stipulazione dell'atto negoziale può avvenire mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Tali atti dovranno contenere precisi riferimenti alla tipologia dell'opera ed alle disposizioni contrattuali che dovranno riportare almeno il prezzo netto globale o i prezzi unitari delle singole voci, il tempo necessario per la realizzazione dell'opera, le quantità presunte, le caratteristiche tecniche dei materiali o le modalità di esecuzione dei lavori, e le penalità.

Il Consiglio di Amministrazione del soggetto beneficiario riporterà, nel proprio verbale, il nominativo della ditta affidataria dei lavori e l'importo del contratto. Copia di detto verbale dovrà essere inserita nella documentazione da produrre in sede di verifica finale.

B.4.3 Affidamento di lavori di importo al netto di oneri fiscali > a Euro 250.000,00

Il committente deve effettuare una procedura negoziata previo confronto concorrenziale con invito di almeno cinque imprese.

La selezione delle ditte da invitare per la presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo modalità idonee a garantire parità di condizioni per la presentazione delle offerte e la segretezza delle stesse.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte é fissato in 20 giorni a partire dalla data di spedizione degli inviti alle ditte selezionate secondo i criteri sopra individuati. Detto termine può essere ridotto a 10 giorni per casi di motivata urgenza. Le offerte devono pervenire al committente in plico chiuso.

All'apertura delle buste nel giorno ed ora prefissati devono essere presenti il legale rappresentante del soggetto beneficiario (o suo delegato) ed almeno due testimoni.

Il Consiglio d'Amministrazione del soggetto beneficiario riporterà i risultati delle operazioni di aggiudicazione nel proprio verbale nel quale, tra l'altro, dovranno essere citate le ditte invitate e gli importi contenuti nelle offerte presentate. Copia di detto verbale dovrà essere inserito nella documentazione da produrre in sede di verifica finale.

Il criterio di affidamento é di norma quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari o offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara con l'esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Ulteriori criteri di aggiudicazione individuati fra quelli ammissibili dalla legislazione provinciale in materia di lavori pubblici, devono essere espressamente indicati nella lettera di invito.

Le procedure di aggiudicazione si ritengono valide, esaurite e complete quando si avrà una risposta valida da almeno una delle ditte invitate.

In caso contrario dovrà essere ripetuto l'esperimento della procedura di aggiudicazione.

Non sono comunque ritenute valide offerte in aumento.

E' data facoltà al committente di stabilire modalità per l'esclusione delle offerte anomale anche facendo riferimento alle modalità previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12 – 10 leg. (regolamento di attuazione della L.P. 26/93) stabilendo eventualmente limiti di esclusione diversi.

Eventuali richieste di deroga alla procedura sopra precisata, potranno essere autorizzate dal Servizio competente, valutate le motivazioni espresse con la richiesta.

B.5 GESTIONE DELLE VARIANTI

Per variante si intendono tutte le modifiche apportate all'iniziativa approvata in sede di concessione del contributo. Per essere ammissibili, le varianti non devono alterare le finalità tecnico economiche dell'iniziativa. La misura dell'intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale.

Ogni variante deve essere comunicata preventivamente al Servizio competente. Sulla base della tipologia della stessa e con riferimento alla distinzione sotto precisata e all'entità delle modifiche alla spesa ammessa, il Servizio formulerà la risposta alla comunicazione, esprimendo in ogni caso un parere in merito al rispetto del requisito per l'ammissibilità ed alla richiesta di eventuali recuperi di economie o ribassi conseguiti in sede di affidamento dei lavori.

Ai fini dell'approvazione della variante la documentazione da presentare è ricondotta a quella prevista per la presentazione della domanda iniziale, in funzione della tipologia dell'iniziativa preventivata, con riguardo ai documenti e agli elaborati che per effetto della variante risultano modificati, integrata da una relazione tecnica esplicativa e da un quadro di raffronto.

In caso di nomina di un collaudatore in corso d'opera, ai sensi dell'art. 6 del capo I del DPGP del 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg., lo stesso dovrà esprimere un parere

preventivo in merito alla variante proposta che sarà allegato alla comunicazione sopra citata.

Nel caso in cui, in sede di collaudo, si riscontrino varianti non comunicate preventivamente, come sopra previsto si procederà ad una valutazione a posteriori del rispetto dei requisiti ai fini dell'ammissibilità e, in base all'esito sortito, si ammetteranno o meno le varianti riscontrate.

Nell'ambito delle varianti si possono individuare due fattispecie:

a) varianti che comportano un supero della spesa ammessa

Le varianti che comportano un supero della spesa ammessa in sede di concessione del contributo, devono essere approvate dal Dirigente preventivamente alla loro esecuzione. Di norma sono ammesse nella misura massima di due. Le varianti suppletive di opere originariamente approvate dal Comitato Tecnico per il Settore Agricolo, qualora comportino un aumento superiore al 20% della spesa complessiva ammessa inizialmente, sono soggette al parere del Comitato medesimo.

b) varianti che non comportano un supero della spesa ammessa

Le varianti che non comportano un supero di spesa ammessa sono ammissibili nei seguenti casi e sono comunque funzionali ed integrative al progetto:

1. aumento/riduzione dei singoli costi inizialmente previsti per gli acquisti, senza modificazioni dell'iniziativa. E' ammessa la compensazione per le variazioni dei prezzi d'acquisto rispetto ai prezzi inizialmente previsti;
2. aumento o riduzione dei costi in seguito a modifiche quali-quantitative dell'iniziativa.

In caso di conseguimento di economie di spesa connesse alla realizzazione di opere e/o lavori ovvero agli acquisti di forniture, purché non venga alterata la finalità tecnico-economica dell'iniziativa, il relativo importo può essere utilizzato:

- a) a copertura dei maggiori prezzi per forniture o di maggiori costi per opere e/o lavori già approvati inizialmente;
- b) a copertura di altre forniture o nuovi prezzi o opere e/o lavori anche non previste inizialmente purché integrative e funzionali al progetto principale originariamente approvato;
- c) a copertura di nuove spese non previste inizialmente per le quali esistono particolari prescrizioni previste da norme vigenti.

Per ogni altra prescrizione non direttamente prevista dalla presente "Parte specifica" verrà fatto riferimento ai criteri attuativi previsti per la Legge di settore (L.p. 28 marzo 2003, n. 4 art. 28), in vigore al momento della presentazione della domanda,

C. DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Per i beneficiari di cui al precedente punto A.1 lettera a)

C.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Alla domanda di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione:

a) Nel caso di perdita di scorte:

- preventivo o copia semplice delle fatture quietanzate corredate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale.
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo di possesso delle strutture o dei terreni dove erano depositate le scorte e dichiarazione attestante l'entità delle scorte danneggiate o distrutte;
- eventuale documentazione fotografica relativa al danno subito e ad eventuali lavori in corso;
- perizia sottoscritta da un tecnico abilitato e asseverata presso il Tribunale secondo lo schema previsto dall'allegato A.1 alla presente deliberazione.

b) Nel caso di ricostruzione, sistemazione delle strutture danneggiate o distrutte ivi comprese le malghe (rimangono escluse le malghe di proprietà di enti pubblici):

- elaborati progettuali, completi di estratto mappa delle particelle conforme anche alla mappa catastale;
- relazione tecnica firmata in calce dal tecnico;
- computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per le forniture, firmato in calce dal tecnico;
- perizia sottoscritta da un tecnico abilitato e asseverata presso il Tribunale secondo lo schema previsto dall'allegato A.1 alla presente deliberazione;
- eventuale documentazione fotografica relativa al danno subito e ad eventuali lavori in corso ;
- copia dell'eventuale titolo abitativo edilizio, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale;
- copia dell'autorizzazione forestale e/o del Servizio competente in materia di sistemazione montana, qualora prevista ai sensi delle normative vigenti;
- nel caso di ricostruzione di piccoli manufatti, tali quali alle opere preesistenti distrutte o danneggiate, in luogo della concessione ad edificare o dell'autorizzazione del Sindaco o della Dia, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione del Progettista delle opere che attesti che per tali manufatti non sono richiesti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza di un idoneo titolo giuridico comprovante il possesso o la detenzione da parte del richiedente dell'immobile o particelle fondiari interessate dall'evento. Tale titolo può essere, ad esempio, la proprietà, l'usufrutto, l'enfiteusi, il diritto di superficie, un contratto di locazione o comodato;

- qualora le particelle o le strutture non siano di proprietà del richiedente, lo stesso deve precisare nella dichiarazione sostitutiva di cui al trattino precedente il titolo di possesso o di detenzione delle particelle o strutture medesime. Qualora fra il richiedente ed il proprietario esista vincolo di matrimonio o vincolo di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, si considera titolo idoneo anche l'esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile. Con la medesima dichiarazione sostitutiva, fatto salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, il richiedente deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 in materia di patti agrari;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare della domanda che la o le strutture danneggiate non sono assicurate per le calamità ovvero che sono assicurate (indicare l'importo assicurato);
- nel caso di associazioni agrarie comunque denominate, società agricole e consortele, impegnate nella gestione di malghe: verbale di approvazione del progetto di ripristino della struttura di malga.

c) Nel caso degli interventi di ripristino delle altre opere indicate al terzo punto del paragrafo C.5:

- elaborati progettuali, completi di estratto mappa delle particelle conforme anche alla mappa catastale;
- relazione tecnica firmata in calce dal tecnico;
- computo metrico e stima dei lavori, , firmato in calce dal tecnico;
- perizia sottoscritta da un tecnico abilitato e asseverata presso il Tribunale secondo lo schema previsto dall'allegato A.1 alla presente deliberazione;
- eventuale documentazione fotografica relativa al danno subito e ad eventuali lavori in corso;
- copia dell'eventuale titolo abitativo edilizio, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale;
- copia delle autorizzazioni ambientali e di tutela territoriale richieste dalla normativa vigente;
- nel caso di ricostruzione di piccoli manufatti, quali muretti di sostegno, tali quali alle opere preesistenti distrutte o danneggiate, in luogo della concessione ad edificare o dell'autorizzazione del Sindaco o Dia, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione del Progettista delle opere che attesti che per tali manufatti non sono richiesti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza di un idoneo titolo giuridico comprovante il possesso o la detenzione da parte del richiedente dell'immobile o particelle fondiari interessate dall'evento. Tale titolo può essere, ad esempio, la proprietà, l'usufrutto, l'enfiteusi, il diritto di superficie, un contratto di locazione o comodato;
- qualora le particelle o le strutture non siano di proprietà del richiedente, lo stesso deve precisare nella dichiarazione sostitutiva di cui al trattino precedente il titolo di possesso o di detenzione delle particelle o strutture medesime. Qualora fra il richiedente ed il proprietario esista vincolo di matrimonio o vincolo di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, si considera titolo idoneo anche l'esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile. Con la medesima

dichiarazione sostitutiva, fatto salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, il richiedente deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 in materia di patti agrari.

- dichiarazione rilasciata dal titolare della domanda che la struttura danneggiata non è assicurata per le calamità ovvero che è assicurata (indicare l'importo assicurato).

d) Nel caso di ripristino delle piantagioni:

- computo metrico con esplicitate le spese per: lo sgombero del materiale, gli interventi di ripristino dell'area danneggiata alla situazione originale (escludendo opere che non esistevano prima dell'evento calamitoso) l'acquisto dei materiali di impianto e sostegno e loro messa a dimora, l'acquisto delle piante e la loro messa a dimora;
- perizia sottoscritta da un tecnico abilitato e asseverata presso il Tribunale secondo lo schema previsto dall'allegato A.1 alla presente deliberazione;
- eventuale documentazione fotografica relativa al danno subito e ad eventuali lavori in corso ;
- mappa catastale;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza di un idoneo titolo giuridico comprovante il possesso o la detenzione da parte del richiedente dell'immobile o particelle fondiari interessate dall'evento. Tale titolo può essere, ad esempio, la proprietà, l'usufrutto, l'enfiteusi, il diritto di superficie, un contratto di locazione o comodato. Qualora le particelle o le strutture non siano di proprietà del richiedente, lo stesso deve precisare nella dichiarazione sostitutiva di cui al trattino precedente il titolo di possesso o di detenzione delle particelle o strutture medesime. Qualora fra il richiedente ed il proprietario esista vincolo di matrimonio o vincolo di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, si considera titolo idoneo anche l'esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile. Con la medesima dichiarazione sostitutiva, fatto salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, il richiedente deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 in materia di patti agrari;
- dichiarazione rilasciata dal titolare della domanda che la coltura danneggiata non è assicurata per le calamità ovvero che è assicurata (indicare l'importo assicurato).

e) Nel caso di ricostituzione delle macchine agricole:

- preventivo o copia semplice delle fatture quietanziate corredate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale.
- perizia sottoscritta da un tecnico abilitato e asseverata presso il Tribunale secondo lo schema previsto dall'allegato A.1 alla presente deliberazione;
- eventuale documentazione fotografica relativa al danno subito e ad eventuali lavori in corso ;

- fattura o documento di acquisto della macchina danneggiata o inservibile, o copia della stessa accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all'originale.

Documentazione comune a tutti gli interventi:

Nel caso di investimenti di importo complessivo superiore a 500.000 euro dovrà essere presentata in allegato alla domanda una relazione economico-agraria redatta da un tecnico abilitato contenente:

- descrizione dell'azienda;
- obiettivi dell'intervento;
- descrizioni dell'investimento;
- ricaduta ambientale;
- validità tecnico-economica dimostrata sulla scorta del bilancio aziendale, quantificata analiticamente in termini di reddito netto aziendale.

C.2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE NEL CASO DI OPERE E LAVORI

La spesa minima ammissibile alle agevolazioni è fissata in Euro 5.000. In detto importo minimo possono rientrare danni alle colture e/o ai fondi agricoli ricadenti in più pp.ff. e comunque danni sparsi.

Per le iniziative relative alle malghe e agli alpeggi il limite minimo di spesa ammissibile alle agevolazioni è di Euro 20.000.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione del criterio di proporzionalità alla spesa ammissibile, nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività.

1. I prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, per la Provincia Autonoma di Trento, vanno ridotti del 10%. Nel caso i lavori siano svolti dal richiedente o da un componente della famiglia, i prezzi vanno ridotti del 25%
2. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fa riferimento l'Elenco prezzi della P.A.T., si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui dal funzionario istruttore.
3. In riferimento alla tipologia dei lavori e all'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse spese per imprevisti dal 3% al 5%.
4. Le spese tecniche ivi comprese quelle relative alla perizia asseverata relativa al danno subito, sono riconosciute nella misura del 8% per spese ammissibili fino a 250.000 Euro e nella misura del 5% per la quota parte di spesa ammissibile eccedente tale importo.
5. In caso di presentazione del Piano Sicurezza dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti.
6. Sono altresì ammissibili ulteriori spese purché giustificate e documentate (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.) e sono ammesse per l'importo esposto nel computo, che sarà documentato in modo specifico in sede di stato finale

7. Oneri per la sicurezza: sono ammissibili tenuto conto di quanto previsto in materia nell'elenco prezzi della P.A.T.

Le spese tecniche complessive non possono in ogni caso superare il 12% della spesa ammessa.

La determinazione della spesa ammissibile nei casi di cui all'art. 26, comma 3, della L.P. 2/92 dovrà far riferimento ai contenuti degli articoli 13, 14, 15 e 15 bis della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6 "Norme sull'espropriazione per pubblica utilità" ed alle decisioni della Commissione provinciale per espropriazioni di cui all'art. 3 della L.P. 6/93 valide per l'anno in cui si è verificata la calamità. Il valore del bene fondiario residuo verrà calcolato come differenza tra il valore attribuito al bene prima della calamità e il valore dell'incolto produttivo.

Nei casi di acquisti di macchine in sostituzione di beni distrutti o inservibili a seguito di un danno strutturale, la percentuale di intervento di cui al precedente punto A.5, verrà diminuita di 5 punti per ogni anno di utilizzo della macchina resa inservibile, fino al limite minimo del 50%. La riduzione sarà calcolata con riferimento alla data della fattura o del documento che attesti l'acquisto della macchina distrutta o inservibile.

C.3 ITER DI APPROVAZIONE DELLE DOMANDE

C.3.1 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente, al quale spetta la redazione del parere tecnico – amministrativo. Al parere segue l'approvazione dell'iniziativa mediante determinazione del Dirigente, nella quale vengono specificati, tra l'altro, il beneficiario, la spesa ammessa, la percentuale di contributo, l'ammontare del contributo, i tempi per l'esecuzione dei lavori.

Per le imprese non iscritte all'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia), i dati della domanda devono corrispondere con quelli risultanti dal Registro delle Imprese di cui all'art 8 della Legge n. 580/93 tenuto presso le C.C.I.A.A., sia alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande che alla stesura del parere tecnico-amministrativo.

Il requisito dell'iscrizione all'Apia deve sussistere sia alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, che alla data di stesura del parere tecnico-amministrativo. Nel caso in cui si verifichi un passaggio da una sezione all'altra dell'Apia successivamente alla presentazione della domanda si procederà nel modo più favorevole all'Amministrazione.

Se nel corso dell'iter istruttorio della domanda si dovesse verificare la cessazione nella conduzione dell'impresa è ammesso il subentro nella domanda di un nuovo soggetto previa specifica richiesta debitamente motivata. Per la verifica della cessazione si fa riferimento alla cancellazione dalla sezione speciale degli imprenditori agricoli o coltivatori diretti del registro delle imprese di cui alla L. 29/12/1993 n. 580.

C.3.2 Comitato tecnico per il settore agricolo

Per investimenti che comportano una spesa preventivata di importo superiore a Euro 500.000, deve essere acquisito il parere del Comitato tecnico per il settore agricolo

che valuta l'intervento nel suo complesso anche sulla scorta di una specifica relazione economico-agraria che il richiedente è tenuto a presentare.

C.3.3 Acconti

Possono essere concessi 2 acconti per lavori in corso d'opera: il primo – pari al 30% della spesa ammessa - al raggiungimento del 30% dei lavori, il secondo – pari ad un ulteriore 50% della spesa ammessa - al raggiungimento dell'80% dei lavori, previa presentazione da parte del richiedente della seguente documentazione:

1. domanda di acconto a firma del richiedente,
2. certificazione del direttore lavori attestante l'ammontare dei lavori eseguiti;
3. fatture in copia e quietanzate della spesa;
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante il valore della parte d'iniziativa realizzata e che le copie delle fatture presentate sono conformi agli originali.

Non sono ammessi acconti nel caso di acquisti di beni.

C.3.4 Disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti progettuali. Tuttavia, qualora sia necessario ricorrere a procedura di variante, si richiama il rispetto dei seguenti aspetti:

- a. le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste e sono ammissibili nel numero massimo di due;
- b. sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;
- c. modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, così come cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria, di norma non sono considerate varianti al progetto originario.

Non sono ammesse varianti suppletive.

C.4 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PRESTAZIONI AZIENDALI VOLONTARIE DI MANODOPERA (LAVORI REALIZZATI DIRETTAMENTE DALL'AGRICOLTORE)

Considerato che gli agricoltori sono in grado di realizzare taluni lavori per conto proprio, tramite l'utilizzo di attrezzature presenti in azienda o il nolo delle stesse è opportuno prevedere delle specifiche disposizioni atte a consentire la possibilità di ammettere a contributo tali lavori tramite adeguate modalità di richiesta e rendicontazione di tali spese. In sede di presentazione della domanda tali lavori dovranno essere compresi in uno specifico computo metrico con indicate le singole

voci previste. In sostanza nel caso in cui l'agricoltore si avvalga della facoltà di eseguire direttamente dei lavori questi dovranno essere distinti sin dall'inizio dagli altri lavori che saranno realizzati da ditte specializzate e che in sede di rendicontazione dovranno essere totalmente fatturati. Le prestazioni aziendali volontarie di manodopera sono ammissibili nel limite massimo di 45.000 Euro per azienda indipendentemente dalla spesa richiesta in domanda. Ai fini della congruità degli importi dichiarati si fa riferimento agli elenchi prezzi provinciali pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige ridotti del 25%.

C.5 SPESE AMMISSIBILI

Possono essere concessi contributi in conto capitale sulle spese occorrenti per:

- la ricostituzione delle scorte danneggiate o distrutte;
- il ripristino od acquisto delle macchine agricole danneggiate dall'evento calamitoso;
- la ricostruzione e la riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali;
- il ripristino di muri di sostegno, di strade poderali, interpoderali e vicinali, di canali di scolo, di opere di provvista d'acqua, di acquedotti, di reti idrauliche, di strutture di conservazione e trasformazione dei prodotti a livello aziendale, consolidamento dei versanti e delle strutture di sicurezza e realizzazione di nuove strutture per la sicurezza delle aree coltivate, l'eliminazione di materiali sterili e loro trasporto a discarica autorizzata, ecc.;
- il ripristino delle piantagioni: interventi di ripristino delle strutture di impianto, compreso il recupero dei materiali divelti ecc.;

Non sono ammissibili danni alle piante.

C.6 CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE COLTURE

Al fine di pervenire ad una semplificazione amministrativa vengono definite forfaitariamente le seguenti spese ammesse.

1. Colture frutticole:

- a) per tutte le spese di ripristino, su superfici non superiori a 2.000 mq. e fino ad un numero massimo di 800 piante, Euro 10,00 per pianta, comprensivi della mancata produzione .
- b) per tutte le spese di ripristino, su superfici superiori a 2.000 mq. Euro 8,00 per pianta, comprensivi della mancata produzione, nel limite massimo di 20.000 Euro a ettaro.

2. Colture viticole:

Considerato che nella coltura viticola i danni più significativi riguardano la struttura dell'impianto, l'indennizzo è proposto a mq.

- a) per tutte le spese di ripristino, su superfici non superiori a mq. 5.000, Euro 1,5 a mq.
- b) per tutte le spese di ripristino, su superfici superiori a 5.000 mq., Euro 1,00 a mq.

3. Colture dei piccoli frutti:

l'intervento è limitato alle spese per la sostituzione delle coperture, ammissibili forfaitariamente, come di seguito specificato:

- coperture stagionali di tunnel leggeri, al netto del costo del nylon, 3,5 Euro al mq;
 - rete di fertirrigazione e climatizzazione sotto copertura stagionale:
 - a) 0,20 Euro al mq per realizzazione con manichette,
 - b) 0,25 Euro al mq per realizzazione con ala gocciolante e microirrigatori;
 - rete di fertirrigazione climatizzazione di coltivazioni fuori suolo con gocciolatori più astine 1,30 Euro a mq.
4. Non sono ammissibili superfici di ripristino accorpate inferiori ai 500 mq.

C.7 DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

La documentazione prevista per la liquidazione del contributo a favore delle imprese agricole è la seguente:

1. Nel caso di perdita di scorte:

- domanda di liquidazione compilata dal beneficiario;
- copia delle fatture quietanzate, o dei documenti equipollenti, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale.

2. Lavori di ricostruzione o sistemazione:

- domanda di liquidazione compilata dal beneficiario;
- copia delle fatture quietanzate, o dei documenti equipollenti, concernenti tutta la spesa ammessa a contributo, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale;
- stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato.

Nel caso di lavori svolti dal richiedente o da componenti del nucleo familiare:

- domanda di liquidazione compilata dal beneficiario;
- stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che i lavori sono stati realizzati personalmente o da componenti della propria impresa familiare con materiali per i quali non è stata richiesta contribuzione.

Nel caso di lavori svolti in parte da ditta specializzata ed in parte dal richiedente:

- domanda di liquidazione compilata dal beneficiario;
- stato finale con esplicitate le prestazioni da terzi e dal richiedente o componente della propria impresa familiare e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato;
- copia delle fatture quietanzate, dei documenti equipollenti, concernenti tutta la spesa ammessa a contributo e riguardante le prestazioni da terzi, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del beneficiario attestante i lavori realizzati personalmente dal richiedente o da componenti della propria

impresa familiare con materiali per i quali non è stata richiesta contribuzione.

3. Ripristino di coltivabilità e delle piantagioni:

- domanda di liquidazione compilata dal beneficiario;
- consuntivo di spesa a firma del richiedente;
- copia delle fatture quietanzate del materiale vegetale o dei documenti equipollenti, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale.

4. Ricostituzione del parco macchine:

- domanda di liquidazione compilata dal beneficiario;
- copia delle fatture quietanzate, o dei documenti equipollenti, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale.

Nei casi previsti dall'art. 26, comma 3, della L.P. 2/92 (come disciplinati nel punto A.7):

- Investimenti fondiari: estratto tavolare dei beni acquistati in sostituzione dei beni danneggiati, nonché estratto mappa, anche conforme alla mappa catastale, dei terreni;
- nel caso di acquisto di scorte vive o morte: fattura quietanzata in originale degli acquisti;
- per le specie bovina, equina ed ovicaprina: fotocopia dei certificati genealogici o anagrafici del bestiame acquistato.

D. DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Per i beneficiari di cui al precedente punto A.1 lettera b)

D.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

- a) perizia sottoscritta da un tecnico abilitato e asseverata presso il Tribunale secondo lo schema previsto dall'allegato A.1 alla presente deliberazione;
- b) atto costitutivo e statuto, qualora gli stessi non siano già agli atti dei Servizi competenti in materia di agricoltura;
- c) copia conforme all'originale o estratto del verbale col quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa. Nel caso specifico di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado, dovrà emergere dal verbale il rispetto della norma contenuta nella L.P. n. 9 del 3 aprile 2007, all'art. 27, comma 1, lettera a), che da disposizioni in merito alle maggioranze assembleari richieste per l'approvazione delle opere di miglioramento fondiario comportanti una spesa superiore a 500.000,00 Euro. Il rispetto della predetta norma, nel caso di domande di Consorzi di Miglioramento Fondiario di II grado, dovrà essere evidenziato nel verbale di approvazione delle opere dello stesso, richiamando l'approvazione con maggioranza qualificata di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), della L.P. 9/2007 da parte dei rispettivi Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado.
- d) relazione tecnica illustrativa
- e) computo metrico-estimativo con evidenziati i codici di riferimento al preziario Pat;
- f) capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi unitari;
- g) copia semplice della concessione ad edificare o documenti analoghi, qualora richiesta dalle leggi vigenti, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale;
- h) valutazione della iniziativa proposta, qualora necessaria, secondo le normative inerenti la Valutazione di impatto ambientale (VIA) disciplinata a livello provinciale con L.P. 29 agosto 1988 n. 28 e relativo regolamento di esecuzione con espresso riferimento a Valutazioni di incidenza ambientali (VI) di cui alla Direttiva 92/43/CEE.
- i) elaborati progettuali vistati dal Comune completi di estratto mappa delle particelle, corografia e documentazione fotografica;
- j) relazione economico-agraria per progetti con spesa superiore a Euro 250.000,00;
- k) qualora necessaria, perizia geologica o parere di fattibilità redatti da un tecnico abilitato;
- l) qualora necessaria, copia semplice dell'autorizzazione forestale ai sensi delle leggi vigenti con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale;

- m) copia semplice dell'autorizzazione del Servizio competente in materia di bacini montani qualora richiesta ai sensi delle leggi vigenti con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale;
- n) nel caso in cui siano previste particolari prescrizioni impartite da altre pubbliche amministrazioni, dovranno essere allegate le relative autorizzazioni o permessi rilasciati dalle autorità competenti (es. tutela paesaggistico-ambientale) in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale;
- o) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante che le particelle fondiarie interessate all'iniziativa ricadono nel territorio di competenza e che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, di manomissione o di allacciamento e occupazione temporanea o permanente di aree;
- p) piano particellare degli espropri e/o servitù qualora il beneficiario richieda la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 26/93;
- q) dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e s. m. e i..
- r) eventuale documentazione fotografica attestante il danno subito e gli eventuali lavori in corso.

Nel caso in cui non siano necessari ai sensi di legge i documenti di cui alle lettere g), h), k), l), m), n) e q) specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del progettista.

In alternativa alle lettere g), h), k), l), m) e n), ai sensi della L.P. 23/92 è data facoltà al richiedente di dichiarare la disponibilità della documentazione presso l'Amministrazione provinciale, indicandone gli estremi per l'individuazione.

D.2 DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

Sono ammissibili i seguenti interventi infrastrutturali volti al ripristino:

- di viabilità agricola
- di acquedotti o elettrodotti rurali
- di opere di sostegno ai fondi (murature ecc..)
- di adduzioni irrigue
- di bonifiche idraulico-agrarie

Il limite minimo di spesa ammissibile alle agevolazioni è di Euro 50.000.

D.2.1 Somme a disposizione del soggetto appaltante

Sono ammesse a finanziamento le somme a disposizione del soggetto appaltante necessarie alla realizzazione degli interventi; rientrano tra queste gli importi ricompresi nel quadro economico generale del progetto esecutivo quali:

- a) i contributi di allacciamento ai pubblici servizi (es. allacciamenti elettrici, ecc.);
- b) i lavori in economia da eseguirsi in diretta amministrazione o per cottimi fiduciari esclusi dall'appalto principale;

- c) ulteriori somme a disposizione, nel limite del 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata, per eventuali espropri, occupazioni ed acquisizioni di aree esclusivamente per opere irrigue;
- d) le spese per la fornitura di macchine agricole;
- e) le spese tecniche per la progettazione e per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per rilievi, per accertamenti, per indagini e sondaggi geognostici, per studi di valutazione di impatto ambientale, per verifiche e per collaudi tecnici previsti dalla vigente normativa e quelle relative alla perizia asseverata di un tecnico abilitato;
- f) le somme per imprevisti.

D.2.2 Spese tecniche

Sono ammesse a finanziamento le spese tecniche per la progettazione, la direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza, per rilievi, per accertamenti, per indagini e sondaggi geognostici e valutazioni di impatto ambientale e quelle relative alla perizia asseverata relativa al danno subito di cui all'Allegato A.1 al presente provvedimento. Dette spese saranno riconosciute ammissibili sull'importo di spesa ammessa a finanziamento.

Per le iniziative la cui spesa ammessa per le opere a base d'asta (lavori+sicurezza+impresprevisti+forniture+ lavori in economia) sia inferiore o uguale a 250.000,00 Euro, potranno essere ritenute ammissibili spese tecniche nella misura massima dell'8%, elevabile al 10% nel caso in cui si rendesse necessaria l'attivazione delle procedure previste dal D. Lgs. 81/08 e s. m. e i. (Piano della sicurezza).

Per le iniziative la cui spesa ammessa, come sopra computata, superi i 250.000,00 Euro potranno essere ritenute ammissibili spese tecniche nella misura massima dell'8% elevabile al 10% nel caso in cui si rendesse necessaria l'attivazione delle procedure previste dal D. Lgs. 81/08 e s. m. e i. (Piano della sicurezza) fino all'importo di Euro 250.000,00; per gli importi eccedenti questo valore le spese tecniche saranno ammesse nel limite massimo del 5% elevabile al 7% nel caso in cui si rendesse necessaria l'attivazione delle procedure previste dal D. Leg. 81/08 e s. m. e i..

Sono altresì ammissibili ulteriori spese purché giustificate e documentate (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.) e sono ammesse per l'importo l'importo esposto nel computo, che sarà documentato in modo specifico in sede di stato finale.

Le spese tecniche complessive non possono in ogni caso superare il 12% della spesa ammessa.

D.2.3 Imprevisti

In riferimento alla tipologia dei lavori e dell'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse a finanziamento le somme per imprevisti dal 3% al 5% della spesa ammessa dei lavori e delle forniture.

D.3 ITER DI APPROVAZIONE DELLE DOMANDE

D.3.1 Procedura per l'autorizzazione del contributo

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente, al quale spetta la predisposizione della graduatoria di approvazione delle iniziative presentate e la redazione del parere tecnico – amministrativo. Al parere segue l'approvazione dell'iniziativa mediante determinazione del Dirigente, nella quale vengono specificati, tra l'altro, il beneficiario, la spesa ammessa, la percentuale di contributo, l'ammontare del contributo, i tempi per l'esecuzione dei lavori.

Per investimenti che comportano una spesa preventivata di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 si deve acquisire il parere del Comitato Tecnico per il Settore Agricolo, che valuta l'intervento nel suo complesso anche sulla scorta di una specifica relazione economico-agraria che il richiedente è tenuto a presentare.

D.3.2 Pareri ed autorizzazioni

La concessione del contributo è subordinata all'acquisizione dei seguenti pareri:

- parere del Comitato Tecnico per il Settore Agricolo, di cui all'art. 11 della L.P. n. 4/2003, qualora la spesa preventivata dalle singole iniziative superi l'importo di Euro 1.000.000,00 e non sia superiore al limite previsto di cui all'art. 55, comma 2 lett. a) della L.P. 26/93. Sono soggette al parere del Comitato Tecnico per il Settore Agricolo le varianti di opere originariamente approvate dallo stesso, qualora comportino un aumento superiore al 20% della spesa complessiva ammessa inizialmente;
- parere del Comitato Tecnico Amministrativo per i Lavori pubblici di cui all'art. 55 comma 2 lett. a) della L.P. 26/93 e s.m. qualora sia chiesto un contributo per progetti di importo superiore ai 5 milioni di euro.

Prima della consegna dei lavori dovrà essere prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il beneficiario dichiara che sono state espletate le procedure di affidamento delle opere nel pieno rispetto della disciplina attualmente vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale (LP 26/1993 e relativo regolamento di esecuzione).

D.4 MODALITA' PER LA LIQUIDAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti. In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

D.4.1 Erogazione di anticipi

L'anticipo sulle contribuzioni concesse può essere erogato nella seguente misura: contributo in conto capitale, nel limite massimo del 20% del contributo concesso.

Per la richiesta di anticipi deve essere presentata:

- a) domanda a firma dal Presidente e/o legale rappresentante;

- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante la data di inizio dei lavori e/o del perfezionamento degli acquisti;
- c) fidejussione o polizza assicurativa a favore della Provincia Autonoma di Trento, pari al 100% dell'importo richiesto quale anticipo.

Le predette garanzie potranno essere svincolate in seguito ad avvenuto collaudo dei lavori ovvero nel caso in cui il beneficiario attesti, con documentazione probante, un avanzamento della spesa almeno pari all'importo per cui è richiesta la liquidazione.

D.4.2 Erogazione di acconti (stati di avanzamento)

Possono essere erogati acconti, nella misura massima di due, sulla base di stati di avanzamento delle iniziative realizzate in misura non superiore all'80% del contributo concesso in conto capitale dedotto l'eventuale anticipo. Per la richiesta di acconti deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del legale rappresentante attestante l'importo dei lavori, degli acquisti e delle spese tecniche sostenute, comprensivi di IVA;
- c) copia delle fatture quietanzate, corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all'originale. .

Nel caso di stato di avanzamento riguardante sia lavori che acquisti, il beneficiario provvederà a presentare fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore della P.A.T. per un importo pari al 100% della somma liquidata. La fidejussione o polizza assicurativa potrà essere sostituita con documentazione probante un avanzamento della spesa almeno pari all'importo per cui è richiesta la liquidazione.

Per quanto riguarda le opere (lavori e forniture) di irrigazione gli importi dovranno essere distinti tra le varie tipologie di spesa (es. lavori di adduzione ed eventuali forniture).

L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative e nei limiti dell'80% del contributo in conto capitale concesso.

D.4.3 Liquidazione del contributo

1. domanda del legale rappresentante dell'ente beneficiario;
2. liste delle economie;
3. DURC (documento unico di regolarità contributiva) o dichiarazione liberatoria per gli oneri contributivi ed assistenziali da richiamare anche nel certificato di regolare esecuzione;
4. certificato o dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori per importi a base d'asta fino a 1.000.000 Euro ai sensi dell'articolo 25 L.P. 26/93. Per importi superiori o negli altri casi previsti è necessario l'atto formale di collaudo dell'opera redatto dai soggetti di cui all'articolo 24 L.P. 26/93.

Il collaudo tecnico amministrativo dovrà contenere:

- a) verbale di visita
- b) relazione e certificato di collaudo,

- c) certificato finale di verifica riportante le voci di spesa ammissibili (lavori a base d'asta, forniture, somme a disposizione).
5. libretto delle misure, registro di contabilità, disegni di contabilità, quadro di raffronto planoaltimetrico e contabile tra quanto approvato e quanto realizzato;
6. stato finale dei lavori;
7. copia delle fatture quietanzate, corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all'originale.

Di norma la verifica e la liquidazione a saldo finale avverrà in base alla procedura di verifica e controllo stabilita dall' articolo 24 "Collaudo" della L.P. 26/93 e a seguito delle verifiche finali disposte dalla Struttura provinciale. Qualora la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso, non superi l'importo di 1.000.000,00 Euro, l'atto formale di collaudo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

In alternativa ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m., è data facoltà al beneficiario di presentare una perizia asseverata redatta da un professionista abilitato concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta.

Alla liquidazione finale dell'iniziativa si provvederà previa verifica degli investimenti realizzati. Detta verifica verrà effettuata dallo scrivente Servizio a seguito di domanda di liquidazione presentata dal beneficiario.

D.5 VARIANTI

Ai fini della presente deliberazione, s'intendono varianti tutte le modifiche apportate all'iniziativa approvata in sede di concessione del contributo. Per essere ammissibili, non devono alterare le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa. La misura dell'intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale.

Ogni variante deve essere comunicata preventivamente al Servizio competente. Sulla base della tipologia della stessa e con riferimento alla distinzione sotto precisata e all'entità delle modifiche alla spesa ammessa, il Servizio formulerà la risposta alla comunicazione, esprimendo in ogni caso un parere in merito al rispetto del requisito per l'ammissibilità ovvero che la variante proposta non alteri le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa.

Nel caso invece si ravvisi la necessità o l'opportunità di procedere, a causa della variante presentata, ad una rideterminazione della spesa ammessa ai fini della concessione del contributo e alla contestuale approvazione della variante medesima, il Servizio richiederà, se non già presentata, la documentazione prevista a tal fine.

Ai fini dell'approvazione della variante la documentazione da presentare è ricondotta a quella prevista per la presentazione della domanda iniziale, in funzione della tipologia dell'iniziativa preventivata, con riguardo ai documenti e agli elaborati che per effetto della variante risultano modificati, integrata da una relazione tecnica esplicativa e da un quadro di raffronto.

In caso di nomina di un collaudatore in corso d'opera, ai sensi dell'art. 6 del capo I del DPGP del 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg., lo stesso dovrà esprimere un parere

preventivo in merito alla variante proposta che sarà allegato alla comunicazione sopra citata.

Nel caso in cui, in sede di collaudo, si riscontrino varianti di cui alla successiva lett. b), non comunicate preventivamente, come sopra previsto si procederà ad una valutazione a posteriori del rispetto dei requisiti ai fini dell'ammissibilità e, in base all'esito sortito, si ammetteranno o meno le varianti riscontrate.

Nell'ambito delle varianti si possono individuare due fattispecie:

a) varianti che non comportano un supero della spesa ammessa (tecniche)

Le varianti che non comportano un supero di spesa ammessa sono ammissibili nella misura massima di due varianti, nei seguenti casi e devono comunque essere funzionali ed integrative al progetto:

1. aumento/riduzione dei singoli costi inizialmente previsti per gli acquisti, senza modificazioni dell'iniziativa. E' ammessa la compensazione per le variazioni dei prezzi d'acquisto rispetto ai prezzi inizialmente previsti;
2. aumento o riduzione dei costi in seguito a modifiche quali-quantitative delle opere e/o forniture connesse all'iniziativa finanziata.

In caso di conseguimento di economie di spesa connesse alla realizzazione di opere e/o lavori ovvero agli acquisti di forniture, purché non venga alterata la finalità tecnico-economica dell'iniziativa, il relativo importo può essere utilizzato:

- a copertura dei maggiori prezzi per forniture o di maggiori costi per opere e/o lavori già approvati inizialmente;
- a copertura di altre forniture o nuovi prezzi o opere e/o lavori anche non previste inizialmente purché integrative e funzionali al progetto principale originariamente approvato.

Tutte le varianti di cui al punto a) qualora siano riferite a lavori suppletivi o di variante ad un contratto già stipulato, che non si discostino di oltre il 20 % rispetto all'importo originario di contratto di appalto sono ammesse a seguito di comunicazione e approvazione da parte del Dirigente il Servizio. Per variazioni superiori al 20 % rispetto all'importo originario di contratto di appalto, comunque nel limite massimo dell'importo complessivamente impegnato, l'approvazione avverrà con determinazione del Dirigente il Servizio. Ai fini dell'approvazione delle varianti il Servizio richiederà la specifica documentazione progettuale.

b) varianti che comportano un supero della spesa ammessa (suppletive)

Le varianti che comportano un supero della spesa ammessa in sede di concessione del contributo, devono essere approvate dal Dirigente preventivamente alla loro esecuzione e sono ammesse nella misura di due varianti suppletive.

Questa tipologia di varianti ricomprende tutte le varianti di cui al comma 1, articolo 51 L.P. 26/93 nonché quelle previste nel precedente punto a).

Le varianti di opere originariamente approvate dal Comitato Tecnico per il Settore Agricolo, qualora comportino un aumento superiore al 20% della spesa complessiva ammessa inizialmente, sono soggette al parere del Comitato medesimo.

E. ELENCO ZONE

ZONA 1

C1 - VALLE DI FIEMME: Capriana, Carano, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Panchià, Predazzo, Tesero, Valfloriana, Varena, Ziano di Fiemme.

C2 - PRIMIERO: Canal S. Bovo, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico, Transacqua.

C3 - BASSA VALSUGANA E TESINO: Bieno, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Pieve Tesino, Roncegno (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località S. Brigida e Monte di Mezzo), Ronchi Valsugana, Samone, Telve di Sopra, Telve (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Parise e Masi), Torcegno e tutte le aree comprensoriali non irrigate, non ricomprese nei comuni amministrativi o parti di essi sopra indicati, situate ad un'altitudine superiore ai 450 metri, delimitate in cartografia.

C4 - ALTA VALSUGANA: Baselga di Pinè, Bedollo, Bosentino (limitatamente all'area compresa fra S. Caterina e Migazzone, delimitata in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Calceranica (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della frazione Campregneri, con esclusione delle superfici irrigate), Caldonazzo (limitatamente all'area della località Piattelle delimitata in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Centa S. Nicolò, Civezzano (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Bosco, Penedallo e S. Agnese, con esclusione delle superfici irrigate), Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Lavarone, Luserna, Palù del Fersina, Pergine Valsugana (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Canezza, Valar, S. Vito, S. Caterina, Bus e Guardia, con esclusione delle superfici irrigate), Sant'Orsola, Vattaro (limitatamente alle aree delimitate in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Vignola Falesina.

C5 - VALLE DELL'ADIGE: Albiano, Andalo, Cavedago, Cavedine (limitatamente alle aree delimitate in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Cembra, Cimone, Fai della Paganella, Faver, Garniga, Giovo (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della frazione Masen, con esclusione delle superfici irrigate), Grauno, Grumes, Lisignago, Lona Lases, Molveno, Segonzano, Sover, Spormaggiore (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Sedriago e Castel Belfort, con esclusione delle superfici irrigate), Terlago (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della località Monteterlago), Trento (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni di Baselga del Bondone, Celva, Cimirlo, Cirocolo, Cortesano, Doss Moronari, Gorghe, Montevaccino, Sardagna, Sopramonte, Valsorda e Villamontagna, con esclusione delle superfici irrigate), Valda, Vezzano (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Margone e Ranzo).

C6 - VAL DI NON: Amblar, Bresimo, Castelfondo, Cavareno, Don, Malosco, Ronzone, Ruffrè, Rumo, Sfruz.

C7 - VAL DI SOLE: Caldes (limitatamente alla destra orografica del fiume Noce delimitata in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Cavizzana (limitatamente alla destra orografica del fiume Noce delimitata in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Commezzadura, Dimaro, Malè (limitatamente ai territori comunali situati ad una altitudine superiore ai 900 mt. s.l.m. e le aree non

irrigate a monte dell'abitato di Magras delimitate in cartografia), Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Vermiglio.

C8 - VALLI GIUDICARIE: Bersone, Bleggio Inferiore (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della Frazione Duvredo, con esclusione delle superfici irrigate), Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Daone, Darè, Dorsino, Fiavè, Giustino, Lardaro, Lomaso (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Comano, Godenzo, Lundo, Poia e delle superfici non irrigate dalla Valle di Lomasone), Massimeno, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, S.Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della località Riccomassimo), Strembo, Tione, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclò.

C9 - ALTO GARDA E LEDRO: Arco (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Braila, Bè, Carobbi, Troiana, Padaro e S.Giovanni), Bezzecca, Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Riva del Garda (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Campi di Riva e Pregasina), Tenno, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto. Tutte le aree comprensoriali, non ricomprese nei comuni amministrativi o parte di essi sopra indicati, coltivate ad olivo, delimitate in cartografia.

C10 - VALLAGARINA: Ala (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Valle dei Ronchi, Valle di San Valentino, Riondera, nonché alle aree non irrigate delimitate in cartografia della località Prabubolo), Avio (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Piani, Corna Piana e Riondera), Brentonico, Folgaria, Isera (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Lenzima e Patone), Mori (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Manzano, Nomesino, Pannone, Valle S. Felice e Varano), Ronzo Chienis, Rovereto (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Cisterna e Senter, con esclusione delle superfici irrigate), Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villalagarina (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della località Castellano).

C11 - LADINO DI FASSA: Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga, Vigo di Fassa.

NB: Sono considerate altresì zone particolarmente svantaggiate le zone non ricomprese nel territorio dei comuni amministrativi o parte di essi elencati in precedenza situate ad un'altitudine s.l.m. superiore ai 900m. Tali zone sono rilevabili dall'apposita cartografia concernente la delimitazione delle zone particolarmente svantaggiate depositata in originale presso il Dipartimento agricoltura e alimentazione e, per il territorio di competenza presso gli uffici agricoli periferici.

ZONA 2

C2 - PRIMIERO: Fiera di Primiero.

C3 - BASSA VALSUGANA E TESINO: Tutte le aree delimitate in cartografia ricomprese nei comuni amministrativi o parte di essi sotto indicate situate ad un'altitudine inferiore ai 450 mt.: Ivano Fracena, Spera, Telve (escluse le aree delimitate in cartografia delle località Parise e Masi), Borgo Valsugana, Carzano,

Castelnuovo, Novaledo, Ospedaletto, Roncegno (escluse le aree delimitate in cartografia delle frazioni S. Brigida e Monte di Mezzo), Scurelle, Strigno, Villagnedo.

C4 - ALTA VALSUGANA: Civezzano (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni o località Magnago, Mazzanigo, Barbaniga, Bampi, Roverè, Torchio, Seregnano, Garzano, Orzano e alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia delle frazioni Bosco, S. Agnese e Penedallo), Bosentino (escluse le superfici non irrigate dell'area compresa fra S. Caterina e Migazzone delimitata in cartografia), Calceranica (limitatamente alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia della frazione Campregheri), Caldonazzo (limitatamente alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia della località Piattelle), Levico Terme (limitatamente al fondovalle nonché alle frazioni Barco, Santa Giuliana e Campiello), Pergine Valsugana (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Viarago, Zava, Visintainer, Masetti, Assizzi, Pozza, Nogarè, Canzolino, Madrano, Vigalzano, Casalino e alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia delle frazioni S. Vito, S. Caterina, Canezza, Valar, Bus e Guardia), Vattaro (escluse le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia), Vigolo Vattaro.

C5 - VALLE DELL'ADIGE: Cavedine (escluso il territorio sito nel piano Sarca e le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia), Giovo (escluse le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia della frazione Masen), Trento (limitatamente alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia delle frazioni Valsorda, Montevaccino di Martignano, Cimirlo, Cirocolo, Doss Moronari e Gorghe), Vezzano (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Fraveggio, Lon e Ciago), Calavino (escluso il territorio sito nel piano Sarca), Faedo (escluso il territorio sito nella piana dell'Adige), Lasino (escluso il territorio sito nel piano Sarca), Spormaggiore (escluse le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia delle località Sedriago e Castel Belfort), Terlago (escluse le aree delimitate in cartografia della località Monte Terlago), Trento (limitatamente alle frazioni Cadine, Vigolo Baselga, Oltrecastello di Povo, Tavernaro, Vigo Meano, Gazzadina e alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia delle frazioni Sopramonte, Baselga del Bondone, Celva di Povo, Villamontagna di Cognola e Cortesano).

C6 - VAL DI NON: Brez (limitatamente ai territori situati ad un'altitudine inferiore ai 900 mt. s.l.m. delle frazioni Carnalez, Plaz e Salobbi), Fondo (esclusi i territori comunali situati ad un'altitudine superiore ai 900 mt. s.l.m.), Romeno (esclusi la frazione di Malgolo e i territori comunali situati ad un'altitudine superiore ai 900 mt. s.l.m.), Sarnonico (esclusi i territori comunali situati ad una altitudine superiore ai 900 mt. s.l.m.), Smarano (esclusi i territori comunali situati ad una altitudine superiore ai 900 mt.s.l.m.), Tres (esclusa la frazione di Vion), Vervò (esclusa la frazione di Priò).

C7 - VAL DI SOLE: Caldes (escluse le superfici non irrigate delimitate in cartografia poste sulla destra orografica del fiume Noce), Cavizzana (con l'esclusione delle superfici non irrigate delimitate in cartografia poste sulla destra orografica del fiume Noce), Croviana, Malè (esclusi i territori comunali situati ad un'altitudine superiore ai 900 mt. s.l.m. e le aree non irrigate a monte dell'abitato di Magras delimitate in cartografia), Monclassico, Terzolas.

C8 - VALLI GIUDICARIE: Bleggio Inferiore (escluse le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia della frazione Duvredo), Lomaso (escluse le aree delimitate in cartografia delle frazioni di Comano, Godenzo, Lundo, Poia e delle

superfici non irrigate della Valle di Lomasone), Storo (escluse le aree delimitate in cartografia della frazione Riccomassimo), Condino.

C9 - ALTO GARDA E LEDRO: Arco (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Laghel, Somier, Grezzi, Gabòr, Buse, Oselera, Rìzola, Pàveri, Nogaiole, Ronchiel e Romarzolo con esclusione delle aree delimitate in cartografia coltivate ad olivo), Dro (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Lizzone, Campagnola e Molinei con esclusione delle aree delimitate in cartografia coltivate ad olivo) Nago-Torbole (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località La Gorte, Prealta e Brae con esclusione delle aree delimitate in cartografia coltivate ad olivo), Riva del Garda (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Deva e Roncaglie e alla località Monte Brione con esclusione delle aree delimitate in cartografia coltivate ad olivo), Drena.

C10 - VALLAGARINA: Ala (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Pozzo, Prabubolo, Corno e Maso Tarello), Villalagarina (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della frazione Pederzano), Besenello (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della località Dietro Beseno), Isera (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Reviano e Folas), Mori (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni o località Talpina, Besagno e Sano), Nogaredo (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Sasso e Noarna), Pomarolo (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Savignano e Servis), Rovereto (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni o località Noriglio, Toldi, Zaffoni, Pasquali, Saltaria e alle superfici irrigate delimitate in cartografia delle frazioni Cisterna e Senter).

ZONA 3

La zona 3 ricomprende i restanti territori provinciali.